

Cardano al Campo, _____

Spett.le
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
UFFICIO TRIBUTI Piazza Mazzini n. 19
21010 Cardano al Campo VA

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI PER RIDUZIONE AI FINI I.M.U. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 DPR 445/2000 Art. 1 comma 747 comma b) Legge 160 del 27.12.2019 – Art. 5 Regolamento Comunale IMU

Il sottoscritto _____
Codice fiscale _____ Tel _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____

Consapevole delle responsabilità penali sancite dall'art. 76 del DPR 445/200, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA

in qualità di proprietario / titolare di altro diritto reale di godimento dei seguenti immobili siti in Cardano al Campo Via / Piazza _____

Foglio	Mappale o Particella	Sub.	Categoria e Classe	Rendita Catastale	% Possesso

- che le sopra indicate unità immobiliari sono inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzate, per le seguenti motivazioni (descrizione analitica relativa allo stato dell'immobile e cause del degrado)

Eventuale pratica edilizia in corso (riferimenti)

- di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 1 comma 747 lettera b) della Legge 160-2019 e dall'art. 5 del Regolamento IMU riportato sul retro della presente dichiarazione ai fini del riconoscimento della riduzione della base imponibile 50% dell'IMU

IL DICHIARANTE

Allegati:

- Perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile con espresso riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del regolamento comunale IMU (obbligatoria)
- Copia di un documento di identità se la firma non è apposta in presenza del dipendente del Comune (obbligatoria)
- Documentazione fotografica (facoltativa)

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Allegare fotocopia della carta di identità se la firma non è apposta in presenza del dipendente del Comune.

Art. 5 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, non occupati e oggetto di ordinanza di demolizione, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3 lett. a) e b) del DPR 380/2001 e s.m.i;
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3 lett c), d) e f) del DPR 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti alle utenze;
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia / agibilità.
4. A titolo esemplificativo il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano le condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o a persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente analitica descrizione relativo allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2 da sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 6, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 6, lettera b), fatto salvo l'eventuale accertamento negativo dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI e IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto nel presente articolo.
9. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con dichiarazione a norma di legge.
10. Non possono godere della riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili, i fabbricati non ultimati e quelli non completamente utilizzati nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore